

altre occasioni, ed anche ora in principio del mio discorso.

Forse l'onorevole relatore era distratto; ma io ho detto che in teoria, come siamo quasi tutti, sono anch'io liberista, ma che crederci una follia il voler fare, praticamente, il liberista in questo momento: non possiamo fare il libero scambio da soli.

Ho detto che, politicamente e praticamente, dobbiamo esaminare, articolo per articolo, come, se, quanto ci convenga di imporre, per proteggere energicamente i nostri prodotti, e che preso precisamente in esame l'articolo *frumento*, ho trovato che per considerazioni politiche ed anche per considerazioni economiche ed agricole, a mio avviso non converrebbe l'applicazione del dazio.

Egli poi ha colto la palla al balzo a proposito della mia proposta di un *plebiscito*; ed ha detto che non lo temerebbe, qualora però si ponesse il quesito così:

*Preferite esser colpiti nel pane al confine, o direttamente?*

Ma Santo Dio! onorevole Chimirri, è come chiedere a uno se preferirebbe morire di freddo o di caldo. Ci saranno gusti diversi; probabilmente le opinioni si dividerebbero in due parti ma certamente nessuno sarebbe contento.

Del resto io ho grande stima dell'onorevole Chimirri, ne ho sempre ammirato l'ingegno e la dottrina, ma non posso nascondere che, come per il passato, non sono malcontento di trovarmi politicamente in disaccordo con lui anche oggi. (*Si ride*).

**Presidente.** Pongo dunque a partito l'articolo primo che rileggo:

“ Art. 1. È convertito in legge il regio decreto 10 febbraio 1888, n. 5189 (serie 3ª), che si riproduce nell'allegato A, per l'aumento di alcuni dazi iscritti nella tariffa generale per le dogane, approvata con legge 14 luglio 1887, n. 4703, (serie 3ª). ”

Questo articolo include l'approvazione, ossia la conversione in legge, del regio decreto di cui è fatto cenno nell'articolo stesso, e che fa parte dell'allegato A. Coloro i quali approvano questo articolo primo vogliano alzarsi.

(*È approvato*).

Verrebbe ora il seguente articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Valle:

“ In circostanze eccezionali e quando il prezzo del pane si elevi ad un tasso minaccioso per l'ali-

mentazione pubblica, il Governo potrà sospendere tutti o in parte gli effetti della presente legge per decreto reale, adottato in Consiglio dei ministri. In questo caso la misura presa dal Governo dovrà essere sottomessa alla ratifica della Camera immediatamente, se aperta, e se chiusa, appena sia convocata. ”

Questo articolo aggiuntivo fu già svolto. E ora prego il relatore di dichiarare se lo accetta oppure no.

**Chimirri, relatore.** Avendo già l'onorevole ministro delle finanze dichiarato che l'aumento del dazio sui cereali è un provvedimento transitorio; e che, quando si verificasse qualunque aggravio sulle condizioni dei consumatori, il Governo non solamente recederebbe dall'aumento ora votato, ma anche, occorrendo, ridurrebbe il primitivo dazio di tre lire, mi sembra che il desiderio dell'onorevole Valle sia già stato esaudito. E quindi a nome della Commissione, prego l'onorevole Valle di non insistere nella sua proposta.

**Presidente.** Onorevole Valle, mantiene o no il suo articolo aggiuntivo?

**Valle.** Udite le dichiarazioni del ministro delle finanze, ne prendo atto e ritiro il mio emendamento. (*Bravo!*)

**Presidente.** Leggo dunque l'articolo 2 della Commissione, che era l'articolo 3 del disegno ministeriale.

“ La tassa graduale di bollo per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio è stabilita in una misura doppia dell'attuale, come segue:

fino a lire 100 . . . . .	L. 0 10
da oltre 100 a lire 200 . . . . .	” 0 20
da oltre 200 a lire 300 . . . . .	” 0 30
da oltre 300 a lire 600 . . . . .	” 0 60
da oltre 600 a lire 1000. . . . .	” 1 ”
da oltre lire 1000 a lire 2000 . . . . .	” 2 ”

e così di seguito per ogni lire mille, lire una di più.

“ Per le cambiali e i recapiti di commercio superiori a lire 1000 le frazioni di migliaio sono computate per un migliaio intero.

“ Per le cambiali o effetti di commercio che abbiano scadenza superiore a sei mesi, la tassa stabilita dal presente articolo è raddoppiata.

“ Le tasse graduali così stabilite per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio vanno soggette all'aumento di due decimi e all'aggiunta della tassa di quietanza, di che all'articolo 12 della legge 14 luglio 1887, n. 4702.

“ Con decreto reale sarà fissato il giorno in cui